

Regolamento Assembleare del Consorzio Energia Veneto in sigla CEV

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

Articolo 2

1. L'Assemblea, di prima e seconda convocazione, è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio almeno una volta all'anno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata contenente l'ora, il giorno e l'ordine del giorno, da inviare almeno 10 giorni prima dalla data fissata; l'Assemblea può altresì essere convocata con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento ai Consorziati presso il domicilio risultante dal libro dei Consorziati medesimi (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentate dell'Ente Consorziato, nonché agli amministratori e, se nominati, ai sindaci effettivi).
2. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà degli aventi diritto al voto e essa delibera a maggioranza degli stessi, mentre in seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei medesimi. Sono fatte salve le maggioranze diverse contenute nello Statuto del Consorzio.
3. Ciascun Consorziato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Consorziato mediante delega scritta; nessun Consorziato può avere più di due deleghe.
4. Il modulo di delega allegato alla convocazione deve essere predisposto ed opportunamente sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Ente in favore di un altro Consorziato.

Articolo 3

L'Assemblea in prima e seconda convocazione, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno presso la sede indicata nell'avviso di convocazione; la seconda convocazione può avvenire anche nello stesso giorno purché fissata ad ora diversa. In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 4

1. I Soci legittimati alla partecipazione all'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono coloro che, il giorno di prima convocazione dell'adunanza assembleare, risultano iscritti nel libro dei soci.
2. Non ha diritto di intervento né di voto il consorziato inadempiente agli obblighi statutari.
3. Oltre ai Consorziati, possono intervenire all'Assemblea altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile o dal Consiglio Direttivo in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell'Assemblea per lo svolgimento dei lavori.

Articolo 5

1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, avviene almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito dal Presidente del Consorzio.
2. Gli incaricati, verificata la legittimazione all'intervento e le deleghe eventualmente conferite, devono annotare su apposito registro, anche di tipo informatico, la presenza di ciascun Consorziato; che appone poi la propria firma nel registro o su altro supporto durevole, in corrispondenza del proprio nome.
3. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il Presidente del Consorzio.

Articolo 6

1. Il Presidente o Notaio verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove statutariamente richiesto, se questo

quorum è raggiunto il Presidente dichiara l'Assemblea in prima o seconda convocazione regolarmente costituita, altrimenti rinvia l'Assemblea ad altra convocazione.

2. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà degli aventi diritto a voto e delibera a maggioranza degli stessi, mentre in seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei medesimi. Sono fatte salve le maggioranze diverse contenute nello Statuto Consortile.

Articolo 7

1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei Consorziati presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento di eventuali soggetti diversi dai Consorziati.
2. Il Presidente, nomina, il segretario, se diverso dal Notaio presente.
3. Il segretario e il Notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
4. Il Presidente può proporre che la trattazione e la votazione delle materie all'ordine del giorno avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei.

Articolo 8

Il Presidente dell'Assemblea o suoi delegati illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 9

1. Il Presidente regola la discussione dell'Assemblea, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni Consorziato può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. Il Consorziato che intende intervenire dovrà iscriversi in una apposita lista secondo le modalità fissate dal Presidente. La richiesta di intervento, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Ogni intervento in Assemblea per gli argomenti posti all'ordine, non può avere una durata superiore a tre minuti al fine di consentire un ordinato svolgimento dell'Assemblea stessa.
4. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Articolo 10

1. Il Presidente o il Notaio, soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione, mettendo in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio direttivo e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie, si votano in blocco, salvo che uno o più Consorziati propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio Direttivo e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio Direttivo, il Presidente pone in votazione l'intero l'articolo dopo averne verificata, ricorrendo ad eventuale temporanea sospensione dei lavori, la coerenza interna.
2. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, per alzata di mano nel seguente modo avendo riguardo alle deleghe di cui ciascun Consorziato può essere intestatario:
 - con utilizzo di cartellino bianco per chi esprime n. 1 voti
 - con utilizzo di cartellino verde per chi esprime n. 2 voti
 - con utilizzo di cartellino rosso per chi esprime n. 3 voti
3. Il Socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.
4. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

Articolo 11

1. Per le elezioni del Consiglio Direttivo è prevista la presentazione di una o più liste, ciascuna delle quali deve essere sottoscritta da almeno 20 consorziati e presentata a mano presso la sede del Consorzio o tramite PEC, almeno quindici giorni prima della data di prima convocazione fissata per l'assemblea; alla stessa verrà attribuito un numero progressivo. L'eventuale lista approvata e presentata dal Consiglio Direttivo in carica non è soggetta alla sottoscrizione dei Consorziati e potrà essere presentata direttamente in Assemblea e sarà messa per prima in votazione.
2. Le liste sono presentate su appositi moduli predisposti dal Consorzio e dovranno recare, a pena di inammissibilità, un numero di candidati pari al numero massimo dei consiglieri da eleggere previsti dallo statuto del Consorzio.
3. Le liste devono contenere le generalità complete dei candidati con le firme degli stessi. A ciascuna lista per ciascun candidato dovrà essere allegato:
 - la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità prevista dalla normativa vigente, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento per la carica cui si candida;
 - impegno in caso di elezione ad accettare la carica;
 - curriculum vitae professionale;
 - copia di un documento di identità valido.
4. I candidati non possono presentarsi in più liste; nel caso ciò accada è valida l'ultima candidatura in ordine di tempo.
5. I candidati dovranno accettare l'incarico comunicandolo alla sede del Consorzio entro le 24 ore dalla nomina.
6. La regolarità delle liste presentate è verificata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Le liste sono affisse in modo visibile nella sede sociale e pubblicate sul sito web istituzionale del Consorzio.

Articolo 13

Risulterà vincitrice la lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e saranno eletti i candidati della lista vincitrice in numero corrispondente a quello previamente stabilito dalla Assemblea – nel rispetto delle norme statutarie - seguendo l'ordine di lista. Il Presidente proclama il risultato della votazione.

Articolo 14

Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Articolo 15

Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, può essere nominato il Collegio Sindacale che sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti al collegio dei revisori contabili eletti dalla Assemblea stessa, la quale nominerà anche il Presidente del Collegio. Al Collegio Sindacale potrà essere attribuita la revisione contabile. Il Consorzio al fine di ricevere le candidature per la nomina dei membri del Collegio Sindacale, pubblicherà apposito avviso sul sito del Consorzio stesso dando a questo l'ulteriore pubblicità ritenuta opportuna. Il Consiglio Direttivo provvederà quindi a selezionare i nominativi da proporre alla Assemblea senza essere tenuto a considerare esclusivamente le candidature ricevute.

Articolo 16

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Articolo 17

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel sito web del Consorzio.